CAMERA DEI DEPUTATI N. 3079-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 26 novembre 2002

(Relatore: **MALGIERI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 luglio 2002 (v. stampato Senato n. 1153)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E, AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000

> Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 25 luglio 2002

Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3079 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regola-

Onorevoli Colleghi! - La Commissione | mento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

MALGIERI, Relatore

ALLEGATO

Il nuovo Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Francia aggiorna e sostituisce il precedente Accordo firmato a Parigi il 1º agosto 1966, e successive modificazioni.

Esso tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello nazionale e internazionale nel settore della cinematografia e costituisce, congiuntamente agli allegati, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

Gli aspetti più qualificanti del nuovo Accordo sono:

- la previsione di una minore documentazione necessaria per accedere ai benefici della coproduzione;
- un abbassamento della quota percentuale di partecipazione minoritaria addirittura fino al 5 per cento per film di costo superiore a 50 milioni di franchi francesi o l'equivalente in euro. Per favorire l'equilibrio poi le Autorità competenti, di comune accordo, potranno considerare favorevolmente a tali effetti anche progetti di film aventi un bilancio inferiore a 50 milioni di franchi francesi o l'equivalente in euro;
- un'attenta analisi dell'equilibrio che tenga conto non solo degli investimenti ma anche degli aiuti e finanziamenti pubblici alla produzione e alla distribuzione nonché dei pre-acquisti dei distributori e diffusori;
- una maggiore libertà di determinazione della ripartizione degli introiti da parte degli operatori;
- l'inserimento nell'Accordo di una cooperazione nel settore della formazione professionale;
- la previsione di una maggiore cooperazione e di strumenti comuni per favorire la distribuzione e la promozione delle opere cinematografiche nei due Paesi e al di fuori degli stessi;
- la promozione dei festival dedicati al cinema francese in Italia
 e al cinema italiano in Francia.

In particolare:

l'articolo 1 definisce il termine « opera cinematografica », comprensivo anche di *fiction*, di animazione e documentari;

l'articolo 2 prevede l'estensione ai film di coproduzione italofrancese dei vantaggi già previsti nei due Paesi per i film nazionali e l'approvazione delle Autorità competenti per la realizzazione dei film in coproduzione;

l'articolo 3 stabilisce che i produttori debbano possedere i requisiti riconosciuti dalle rispettive Autorità competenti e le condizioni di accesso;

l'articolo 4 stabilisce gli apporti percentuali dei coproduttori;

l'articolo 5 prevede la comune proprietà dei materiali;

l'articolo 6 stabilisce l'equilibrio generale delle coproduzioni e l'analisi delle stesse;

l'articolo 7 stabilisce le modalità di presentazione dei film;

l'articolo 8 definisce le modalità di ripartizione degli introiti;

l'articolo 9 prevede la realizzazione di un film in coproduzione multilaterale;

l'articolo 10 prevede attività di formazione;

l'articolo 11 riguarda la distribuzione e promozione delle opere dei due Stati;

l'articolo 12 concerne l'impegno a promuovere i *festival* dedicati al cinema italiano e francese;

l'articolo 13 prevede l'istituzione di una Commissione mista;

l'articolo 14 riguarda l'abrogazione degli Accordi precedenti;

l'articolo 15 prevede una durata biennale dell'Accordo, dalla data di entrata in vigore e un rinnovo tacito per altri due anni.

Le Norme di procedura, di cui all'Allegato 1, definiscono i termini e le modalità per l'approvazione dei progetti e stabiliscono i requisiti del contratto di coproduzione.

Gli Allegati 2 e 3 riguardano gli aiuti e finanziamenti in Francia e in Italia e gli Allegati 4 e 5 la lista degli Stati con i quali la Francia e l'Italia hanno stipulato Accordi di coproduzione cinematografica.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 3079 recante ratifica Accordo Italia-Francia sulla cinematografia;

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:

all'articolo 3, comma 1, l'espressione: « per ogni quadriennio » si intenda equivalente all'espressione: « ogni quattro anni »;

l'onere indicato al medesimo articolo 3, comma 1, si intenda quale limite massimo di spesa;

il provvedimento entri definitivamente in vigore entro il 31 dicembre 2002.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 6.490 annui per ogni quadriennio a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrisponriduzione dello dente stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



14PDL0036020